

TORNATA DEL 26 GENNAIO 1867

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CASATI.

Sommario. — *Sunto di petizione — Omaggi — Presentazione di due progetti di legge — Messaggio del Presidente della Camera dei Deputati — Lettura del relativo progetto di legge — Annunzio d'interpellanza del Senatore Lauzi al Ministro delle Finanze — Risultato dello squittinio per le Commissioni permanenti — Deliberazione sulla Commissione di Finanze e rinnovamento di squittinio per due membri mancanti a questa e per la nomina di quelli della Commissione di sorveglianza al fondo del Culto.*

La seduta è aperta alle ore 3 1/2 pomeridiane.

Sono presenti i Signori: Presidente del Consiglio ed il Ministro di Grazia e Giustizia.

Il Senatore Segretario Ginori-Lisci dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che viene approvato.

Il Senatore Segretario Manzoni T. legge il seguente sunto di petizione:

3867. La Giunta Municipale di Livorno (Toscana) domanda che nella nuova circoscrizione venga a quella Provincia assegnato un territorio più vasto e più confacente alla sua importanza.

Fanno omaggio al Senato:

1° Il Professore Antonio Gissey, d'un suo scritto *Sul riordinamento della pubblica istruzione primaria e secondaria.*

2° Il Senatore Siotto-Pintor, di dieci piccoli volumi de' suoi scritti sopra diverse materie.

3° Il Ministro dell'Istruzione pubblica, della *Statistica della pubblica istruzione dell'anno scolastico 1863-64.*

4° Il Professore Pasquale Spadaro del suo libro *Riflessioni matematiche e teoremi di meccanica.*

5° Il signor Giuseppe Piaggia, d'una sua opera per titolo: *Nuovi studi sulle memorie della città di Milano.*

6° Il Professore Luigi Palma, d'un suo scritto intitolato: *Del principio di nazionalità nella moderna società europea.*

7° Il Cavaliere Giuseppe Consolo, di 100 esemplari d'un suo opuscolo col titolo: *Sulla pena di morte e suoi rapporti colle Corti d'Assise.*

8° La Deputazione provinciale di Milano, di n. 24 esemplari della *Relazione della Commissione incaricata di riferire sui diversi progetti per la irrigazione nell'Alta Lombardia.*

9° Il signor Antonio De Nino, d'un suo libro per titolo: *Errori di lingua italiana che sono più in uso.*

10° Il Direttore dell'esercizio delle ferrovie dell'Alta Italia, di tre esemplari della *Statistica di esse ferrovie per l'anno 1865.*

11° Il Direttore della Società degli Insegnanti in Torino, di tre esemplari degli *Atti della XIV Consulta della Società medesima.*

12° Il Prefetto di Venezia, della *Raccolta delle circolari e Decreti di massima di quella Congregazione centrale dal principio della sua autonomia fino a tutto il 1862.*

13° L'Accademia dei Ragionieri di Bologna, d'alcuni esemplari d'un suo *Studio sulla contabilità dello Stato.*

14° I Profetti di Genova e di Como, degli *Atti di quei Consigli provinciali delle sessioni ordinarie e straordinarie del 1866.*

15° Il Ministro della Guerra, di 50 copie del *Regio Decreto che accorda la medaglia a coloro che si distinsero nella campagna del 1866.*

16° Il Senatore Agostino Sagredo, di tre esemplari d'un suo *Studio sul patronato dei carcerati in Venezia sotto il Governo della serenissima Repubblica.*

17° Il Conte Pier Luigi Bembo, d'una sua *Relazione sul Comune di Venezia nel triennio 1863, 64 e 65.*

18° Il Prefetto di Lucca, d'una sua *Relazione sulle condizioni generali di quella provincia.*

19° Il Regio Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, della *prima dispensa de' suoi atti.*

20° Il signor Camillo Battista, di tre copie d'un suo opuscolo sul *Riordinamento del personale amministrativo.*

Presidente. La parola è al signor Presidente del Consiglio.

Presidente del Consiglio. Ho l'onore di presentare al Senato due progetti di legge, già votati dall'altro ramo del Parlamento; l'uno sull'estensione alle pro-

vincie già pontificie della legge speciale regolatrice della materia demaniale e comunale; l'altro sulle incompatibilità parlamentari.

Presidente. Do atto al signor Presidente del Consiglio della presentazione di questi progetti di legge; i quali verranno stampati, e distribuiti agli Uffici.

Il Presidente della Camera elettiva trasmette un altro progetto di legge di iniziativa parlamentare col seguente messaggio:

« Firenze, addì 25 gennaio 1867.

« Il sottoscritto pregiasi trasmettere all'onorevolissimo signor Presidente del Senato del Regno il progetto di legge d'iniziativa parlamentare approvato dalla Camera nella seduta del 23 corrente, relativo alle servitù del pascolo e del legnatico nell'ex-principato di Piombino.

« Il Presidente

« ADRIANO MARI »

Prego il Senatore *Segretario* **Manzoni T.** a dar lettura del testo.

Senatore *Segretario* **Manzoni T.** legge.

Progetto di legge per Disposizioni relative alle servitù del pascolo e del legnatico nell'ex-principato di Piombino, d'iniziativa della Camera dei Deputati e dalla medesima approvato nella seduta del 23 gennaio 1867, e comunicato al Senato nella tornata del 26 stesso mese. (V. Stampati N. 46, e 46-A della scorsa sessione).

TITOLO PRIMO

Art. 1.

I vincoli feudali ed i diritti promiscui di qualunque natura come le cessate servitù civiche di pascolo, legnatico e simili, ai quali generalmente vanno tuttora soggette le terre del già Principato di Piombino, sono aboliti.

Art. 2.

Le terre già sottoposte alle servitù civiche di pascolo e di legnatico saranno per un terzo del valore di queste riscattate mediante prezzo in contanti, e per gli altri due terzi, mediante accantonamento di quote della terra stessa, giusta le attribuzioni, i limiti, le proporzioni ed i modi prescritti dai motuproprii del 15 luglio 1840 ed 11 gennaio 1845, e dal Decreto del 9 marzo 1860.

Art. 3.

È creata una Giunta di provvedimento composta dal Presidente e dal Procuratore del Re del Tribunale civile e dal Prefetto della Provincia nella cui giurisdizione trovasi la maggior parte del territorio del già Principato di Piombino.

Art. 4.

La Giunta suddetta è incaricata di formare ove mancano, e di perfezionarli ove occorre i prospetti contenenti, l'uno la descrizione di tutti e singoli i beni soggetti alle servitù civiche di pascolo e di legnatico, con le debite distinzioni circa il modo ed il tempo del rispettivo uso delle medesime, e l'altro dimostrativo della rendita e prodotto generale di esse.

Art. 5.

Inoltre disporrà le perizie e le verificazioni necessarie e riceverà i reclami delle parti interessate, a norma del disposto dai soprammentovati motuproprii e Decreto.

Art. 6.

Sempre che occorrerà alcuna perizia, essa verrà eseguita da tre periti, designati l'uno dai possessori delle terre, l'altro scelto dagli antichi esercenti le dette servitù civiche, ed il terzo nominato dalla Giunta di provvedimento.

Questa ancora, ove dalle parti, nel termine stabilito, non venga eletto il loro perito, lo destinerà di ufficio.

Art. 7.

La Giunta di provvedimento pronuncierà senza solennità di forme, con termini abbreviati ed inappellabilmente, tutte le controversie concernenti la spettanza, l'esercizio e la estensione dei diritti nascenti delle servitù civiche compensabili, nonchè concernenti la distribuzione e lo assegno ai singoli tanto delle terre, quanto delle azioni rappresentanti il capitale in numerario proveniente dalle servitù affrancate. Tutto secondo le leggi anteriori e le disposizioni della presente.

Art. 8.

I giudizi già introdotti, comunque attinenti alle servitù civiche di pascolo e di legnatico state in vigore nell'ex-Principato di Piombino, saranno immediatamente, nello stato nel quale trovansi, deferiti allo esame ed alla decisione della Giunta di provvedimento.

Art. 9.

Faranno però irrevocabilmente stato le sole cose giudicate attribuenti la proprietà o dichiarative della libertà di fondi già riputati soggetti alle suddette servitù civiche, nonchè i giudicati definenti il valore o la spettanza dei diritti derivanti da tali servitù.

Art. 10.

Resta salvo ai possessori delle terre ritenute, (non in forza di precedente giudicato irrevocabile), dalla Giunta di provvedimento soggette alle servitù civiche

di pascolo e di legnatico il diritto di far valere l'allodialità e la libertà dei loro fondi. La prova di queste e la conseguente rivendicazione potranno farsi per la via ordinaria, ed innanzi al Magistrato competente, soltanto dopo che i pronunziati definitivi di detta Giunta saranno stati interamente eseguiti.

È data pure facoltà agli antichi utenti di far valere innanzi ai Tribunali ordinari i loro diritti originari sulle terre che la Giunta di Provvedimento avesse ritenuto allodiali e libere di quelle servitù.

Art. 11.

Compita la valutazione delle servitù civiche compensabili, dalle terre possibilmente più vicine all'abitato e le quali vi erano in addietro soggette, ne sarà staccata una parte corrispondente ai due terzi del valore di esse servitù e dei frutti dovuti dai possessori dal giorno dell'affrancazione dei loro fondi.

La Giunta di Provvedimento curerà dividere l'estensione di territorio così ottenuta in preselle o quote di valore, per quanto è più possibile, uguali fra esse, e le assegnerà a quelli che vi hanno diritto, secondo la dichiarazione contenuta nel motuproprio dell'11 gennaio 1845.

Art. 12.

La Giunta di Provvedimento iscriverà in apposito registro i nomi di tutti gli assegnatari delle terre col'indicazione delle porzioni a ciascun di costoro attribuite.

Inoltre essa dividerà il capitale ottenuto dal terzo del prezzo di affrancazione e dei frutti riscosso in contanti, in tante parti eguali, quante sono le singole porzioni di terre assegnabili. Ciascuna di tali parti di capitale costituirà un'azione da intestarsi nominativamente all'assegnatario, e la quale gli apparterrà in piena proprietà, insieme alla presella o quota di terra toccatagli in sorte.

Art. 13.

Copia legale della definitiva pronunziazione della Giunta di Provvedimento sarà rilasciata a tutti gl'interessati. Essa copia sarà a costoro titolo sia per la intestazione dell'azione nominativa giusta il precedente art. 12, sia per la trascrizione e per la voltura estimale.

Art. 14.

Nessuna tassa graduale di registro sarà dovuta all'erario dagli assegnatari per la prima immissione in possesso nelle preselle o quote di terreno, nonchè per la prima intestazione delle azioni, a ciascun di loro spettanti, in conseguenza della presente legge.

TITOLO SECONDO

Art. 15.

Il complesso delle azioni col capitale in numerario

che rappresentano, costituirà il fondo di un'unica cassa denominata *Cassa di credito agricolo Piombinese* istituita in pro degli Assegnatari delle terre avute in compenso delle servitù civiche soppresse.

Art. 16.

Sarà in facoltà d'ogni Assegnatario azionista aumentare il numero delle sue azioni, fornendo alla Cassa una somma in numerario eguale al valore nominale della quantità di azioni da lui volute.

Art. 17.

La Cassa di credito agricolo Piombinese sarà amministrata sotto la sorveglianza del Governo da amministratori eletti parte dal Prefetto della Provincia, sentito il parere della Deputazione Provinciale, e parte dai Consigli municipali dei Comuni dove sono poste le terre.

Art. 18.

La Cassa suddetta potrà, nei limiti del suo capitale, fare cogli Assegnatari azionisti le seguenti e simili operazioni dirette all'assistenza e miglioramento dell'agricoltura ed altre industrie a queste strettamente affini, purchè esercitate esclusivamente la prima e le seconde nel territorio del già principato di Piombino;

a) Aprire crediti o conti correnti.

b) Anticipare valori per acquisto di sementi.

c) Anticipare somme sulle raccolte pendenti.

d) Prestare sopra valida ipoteca o pegno a scadenza non oltre il sesto mese posteriore all'ultimo termine della rotazione agraria in uso nel luogo dove trovansi le terre.

e) Scontare boni e valori agricoli esigibili a breve scadenza e rilasciati da assegnatari azionisti. Potranno quelli anche rinnovarsi, ove ciò non danneggi lo interesse della Cassa.

Art. 19.

Alle operazioni indicate nel § d. del precedente articolo 18 potranno ammettersi, senza altra garanzia, gli assegnatari azionisti, ma non oltre la metà del valore libero delle loro terre poste nell'agro piombinese.

In questa funzione della cassa però non può impiegarsi oltre il terzo del capitale sociale.

A tutte le rimanenti operazioni specificate nel mentovato articolo 18 potranno ammettersi, pure senza altra garanzia, fino alla concorrenza del solo capitale posseduto in azioni. Per ogni eccedenza di valore delle rispettive azioni, non potranno ammettersi senza la firma di garanzia di un altro assegnatario azionista. Eccetto che per ragioni speciali, non si domandi, ai richiedenti credito, dal Consiglio d'Amministrazione un maggior numero di firme od altra miglior garanzia.

Art. 20.

Il Consiglio Amministrativo sorveglierà tutte le operazioni della Cassa di credito agrario piombinese e fis-

serà ciò che debba percepire di utile nelle singole sue operazioni. La somma degli utili ricavata da queste, depurata da tutte le spese di amministrazione, verrà per una metà addebita all'aumento del capitale della Cassa medesima, e per l'altra metà verrà distribuita *pro rata* come dividendo a ciascuno degli assegnatari azionisti.

Art. 21.

Dopo quindici anni dalla promulgazione della presente legge si potrà dalla maggioranza degli assegnatari azionisti domandare lo scioglimento della Cassa di credito agricolo piombinese.

Art. 22.

Una Giunta eletta da quelli interessati convocati in assemblea generale, procederà, sotto la sorveglianza del Governo, alla liquidazione di tutti i fondi della Cassa e soddisfatane qualunque passività, dividerà ogni avanzo proporzionatamente fra gli aventi diritto.

Art. 23.

Al Governo del Re è affidata la compilazione di un regolamento per la completa esplicazione ed attuazione di quanto può concernere la Cassa di credito agricolo piombinese, e per la esecuzione delle altre parti della presente legge.

In esso sarà indicato ancora quando, compito le incumbenze affidatele, deve cessare e sciogliersi la Giunta di provvedimento.

Art. 24.

Restano abrogati tutti i motuproprii, le leggi i decreti ed i regolamenti generali anteriori, in quanto sono contrari alla presente Legge.

Il Presidente
ADRIANO MARI

Presidente. Questa legge sarà egualmente stampata e distribuita ai signori Senatori, per essere esaminata negli Uffici.

La parola al signor Senatore Lauzi.

Senatore **Lauzi.** Ho domandato al signor Presidente la parola per proporre una interpellanza, o, dirò meglio, per richiamare l'attenzione del Ministro delle Finanze e quella del Senato sopra un argomento che verrò or ora esponendo.

Veramente ero stato in dubbio di insistere su questo mio desiderio, sapendo che il signor Ministro delle Finanze, per motivo di salute, non poteva oggi esser presente in Senato. E il dubbio mio nasceva da questo che siccome si tratta di argomento che riflette parte di un regolamento che trovasi attualmente in corso di esecuzione, temeva che il tempo che deve trascorrere prima che il Senato possa essere riunito in seduta pubblica, rendesse inutile la mia interpellanza; ad ogni

modo, siccome mi pare sicuramente determinata, e a mio credere cosa semplice e chiara, spero che il solo annunciarla possa servire a richiamarne l'attenzione del Ministero anche senza che siavi per così dire un contraddittorio col signor Ministro delle Finanze.

Presidente. Scriva la sua interpellanza e la presenti al Banco della Presidenza, perchè letta, il signor Presidente del Consiglio qui presente possa dichiarare se si crede in grado di rispondere o se debba rimandarsi ad altro giorno.

Senatore **Lauzi.** Io l'avevo già preparata. E non era che un annunzio di una interpellanza che io ora facevo e che mi riservavo di mandare al banco della Presidenza.

Presidente. Leggo l'Interpellanza.

« Il Senat. Lauzi desidera interpellare il sig. Ministro delle Finanze e richiamare la di lui attenzione, e quella del Senato sulla portata dell'ultima linea dell'art. 135 del Regolamento sulla tassa di ricchezza mobile pel 1866 approvato con Regio Decreto 23 dicembre 1866 e pubblicato nei numeri del 7, 8, 9 corrente mese della *Gazzetta Ufficiale*.

« In senso dello interpellante quell'alinea con violazione del giusto e con effetto retroattivo annulla nella più parte dei casi il diritto di rimborso spettante ai contribuenti pel più pagato per redditi cessati nel corso del 1865.

« LAUZI ».

Presidente del Consiglio. — Domando la parola. —

Presidente. Ha la parola.

Presidente del Consiglio. Non potrei accettare l'interpellanza dell'onorevole signor Lauzi, in quanto che non sarei in grado ora di rispondere. Il Ministro delle Finanze è già alquanto ristabilito in salute, e credo che a giorni potrà riprendere le sue occupazioni.

Gli farò presenti i termini dell'interpellanza onde esaminare l'argomento e veda se vi sono degli inconvenienti ai quali si possa riparare in tempo.

Senatore **Lauzi.** Io non faccio che annunciare, non sviluppo l'argomento della mia interpellanza.

Nell'alinea già da me citato del Regolamento in data 23 dicembre p. p. parlandosi della forma colla quale devono essere presentate, e del modo in cui devono essere risolte le domande di rimborso per parte di quei contribuenti che hanno avuto nel corso dell'anno 1865 la cessazione di un cospite di rendita, in quell'alinea, ripeto, si dice: che il passaggio di un reddito da una persona ad un'altra non si considera come cessazione di reddito, e che il contribuente il quale ha indebitamente pagato il di più può rivalersi sul possessore anteriore.

Io credo che nella maggior parte dei casi questa disposizione annulla precisamente il diritto al rimborso; mentre la legge stabiliva questo medesimo diritto come conseguenza necessaria delle notificazioni

dei redditi non ad anno finito, ma al principio dell'anno, epoca in cui nessuno poteva prevedere se un reddito avrebbe durato tutto l'anno.

Questo diritto accordato ai contribuenti non riguardava già una cessazione assoluta, soggettiva di un reddito (saranno ben pochi i redditi che cessano interamente di esistere) ma riguardava la cessazione personale nel contribuente, dirò così, obbiettiva di quel tal reddito. So benissimo che esiste un inconveniente nella legge, perchè se da un lato il contribuente è ammesso ad avere il rimborso del reddito cessato, supponesi per una metà dell'anno, non c'è modo di obbligare il suo successore a pagare l'imposta per l'altra metà dell'anno. Questo inconveniente c'è, ma non trovo giusto che, per rimediare pel passato a tale inconveniente (giacchè per l'avvenire resta ad esso rimediato), si debba gettarne la conseguenza sulle spalle del contribuente e non restituirgli ciò che la legge ha promesso che gli sarebbe restituito. Evidentemente in questa misura c'è effetto retroattivo, perchè essa colpirebbe le transazioni avvenute nell'anno 1865 in cui non sapendosi che potesse essere stabilito in una legge il principio di rivalersi sul cessionario, nessuno naturalmente ha potuto pensare a questa eventualità e provvedere di ragione. Siccome la legge non dà un mezzo, dirò, fiscale, per rivalersi sull'antico possessore, il contribuente sarà obbligato di promuovere un giudizio avanti ai tribunali, i quali non so poi in qual modo deciderebbero l'applicazione della legge che fu promulgata dopo i casi già avvenuti.

Finalmente c'è un altro caso da prevedere. Vi sono molte carte di rendita pubblica che si vendono facilmente, si cedono ad un banchiere, ad un istituto di credito, ad un cambia valute o ad altri che non pagano le imposte di ricchezza mobile in ragione degli enti che acquistano e che posseggono, ma in ragione del loro esercizio in tutto l'anno. Ora, una delle due; o questi non verrebbero obbligati a compensare il loro cessionario, e questi pagherebbe indubbitamente; o vi sarebbero obbligati e allora pagherebbero due volte. Credo aver detto a sufficienza per spiegare l'importanza dell'argomento e per richiamarvi sopra l'attenzione del Senato e del sig. Ministro, e mi lusingo (fino ad un certo punto) che possa l'onorevole sig. Ministro prendere a nuovo esame la disposizione da me citata e vi possa recar rimedio.

Presidente. Se il Senato lo stima, si potrebbe rimandare l'interpellanza alla prima seduta che si terrà. Chi è di questo avviso, si alzi.

(Approvato)

Annunzio al Senato il risultamento, della votazione per la nomina delle Commissioni permanenti.

Per quella della Biblioteca risultarono, a maggioranza assoluta di voti, eletti i signori Senatori: Montezemolo, Lambruschini e Melegari.

Per la Commissione di Finanza, di cui i membri

debbono essere 15, soltanto 13 hanno ottenuto la maggioranza.

Io proporrei al Senato, essendo già la Commissione in numero di 13, di riconoscerla come costituita, e di fare una votazione suppletiva di due nomi e ciò per non ritardare l'opera di questa Commissione.

Quelli che ebbero la maggioranza assoluta dei voti sono i Senatori: Spinola, Des Ambrois, De Cori, Revel, Duchoqué, Zanolini, Pastore, Bevilacqua, Prinetti Pallieri, Di Giovanni, Pasini e Menabrea.

Ne mancherebbero due; domando dunque al Senato se accoglie la proposta che ebbi l'onore di fare, cioè, che la Commissione si ritenga come costituita, e che i due che otterranno nella nuova votazione la maggioranza assoluta possano considerarsi come facien parte della Commissione medesima. Chi è di questo avviso voglia alzarsi.

Approvato.

Riguardo alla Commissione per la sorveglianza del fondo del culto, nessuno ha avuto la maggioranza, per cui conviene rinovare la votazione.

Ora si farà l'appello nominale per la deposizione delle schede per la nomina dei due membri per la Commissione di finanza, e dei tre per la Commissione dell'Amministrazione del fondo pel culto.

Senatore San Severino. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore San Severino. Non si potrebbe sapere il risultato della votazione per quelli che non ottennero la maggioranza, ma che raccolsero maggior numero di voti? Ciò per nostra norma.

Presidente. Quelli che non ottennero la maggioranza per la Commissione permanente di finanze, sono i Senatori Bella, Fenzi, Pasolini, Saracco, Martinengo, Leopardi e Porro.

Quelli che ebbero maggior numero di voti per la Commissione del Culto, sono i Senatori Des Ambrois, Spada, Pasini e Saracco.

Presidente. Ora si procederà all'estrazione a sorte degli scrutatori per lo spoglio delle schede per queste due Commissioni.

Per la Commissione permanente di finanze sono estratti i Senatori Duchoqué, Carradori, Serra Orso.

Per la Commissione dell'Amministrazione del fondo per il Culto, i Senatori Araldi-Erizzo, Manzoni Tomaso, Strozzi Luigi.

Ora se gli Scrutatori non hanno nulla in contrario possono ritirarsi negli Uffici e procedere agli squittinii.

I signori Senatori saranno convocati a domicilio.

La Seduta è sciolta (ore 4 1/2.)